



## **RISOLUZIONE N. 2/2003**

**PROT. n° 25627**

**ENTE EMITTENTE:** Direzione Agenzia del Territorio.

**OGGETTO:** Operazioni di finanziamento a medio e lungo termine - Art. 15 del D.P.R. 29.09.1973, n. 601 – Presenza, nelle previsioni integrative allegate al contratto, di clausole di durata temporale incompatibili con il requisito normativo - Inapplicabilità del particolare regime tributario.

**DESTINATARI:** Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici provinciali.

**RISOLUZIONI DELL'ENTE MODIFICATE:** Nessuna

Roma, 24 marzo 2003

FIRMATO: dott. Mario Picardi

N. pagine complessive: 4 – L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

Con nota prot. 11015/2002 la Direzione Compartimentale della Puglia e Basilicata, nell'ambito delle problematiche inerenti l'applicazione del regime agevolativo previsto dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73, ha chiesto un parere in ordine alla compatibilità con il predetto regime fiscale di clausole disciplinanti la durata del rapporto di finanziamento, inserite in alcuni documenti negoziali, allegati al contratto.

La peculiare casistica segnalata, è rinvenibile soprattutto nei contratti di finanziamento a medio termine, realizzati sotto forma di apertura di credito in conto corrente.

In tali ipotesi, il rapporto di finanziamento viene disciplinato oltre che dai patti e dagli obblighi previsti dal contratto principale - stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e contenente il consenso dell'affidatario alla concessione di garanzia ipotecaria - anche da talune previsioni integrative, variamente denominate (contratti tipo di apertura di credito, condizioni economiche di regolamento, capitolato delle condizioni generali), che vengono espressamente qualificate nel contratto come parti integranti e sostanziali della fattispecie negoziale.

I profili di contrasto segnalati emergono laddove l'atto principale prevede una durata del finanziamento in linea con il requisito temporale previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 601/73, mentre alcuni dei predetti documenti negoziali allegati al contratto principale, contengono clausole che



attribuiscono all'istituto di credito la facoltà di recedere in qualsiasi momento, nonché di ridurre o di sospendere il finanziamento, anche con comunicazione verbale.

Tali ultime clausole, come è noto, integrando gli estremi del cosiddetto recesso "ad nutum", vengono concordemente ed unanimemente qualificate come incompatibili con il regime fiscale di cui trattasi (cfr. in tal senso la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 4792/02).

Al riguardo - come, peraltro, correttamente rappresentato dalla citata Direzione Compartimentale - tali clausole, benché inserite tra gli allegati richiamati come parte integrante del contratto, privano il credito della necessaria stabilità temporale richiesta dall'art.15 citato.

Sulla problematica in esame, la giurisprudenza di merito non ha all'attualità assunto indirizzi giurisprudenziali univoci.

Al fine di cogliere adeguatamente l'essenza della questione, tuttavia, sembra interessante richiamare una parte della sentenza n. 103/11/02, della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, depositata il 23 maggio 2002.

Il predetto giudice, con riferimento ad un contratto di apertura di credito in conto corrente, afferma che l'art.1 del contratto "*...prevede, però, che l'apertura di credito venne concessa ed accettata <ai patti del contratto e sotto gli obblighi portati dal presente contratto e dalla clausola contenute nel contratto di a/c che viene allegato al presente atto sotto la lettera A previa lettura>. Ora, l'art.4 del detto contratto di a/c prevede la facoltà di recedere a favore del Banco in qualsiasi momento.*"

Lo stesso giudice, dopo aver rilevato la piena vincolatività di detta clausola, ritiene che la fattispecie negoziale in parola sia "*...quella di un contratto stipulato mediante atto pubblico al quale sono state allegate le predette clausole, le quali, quindi, fanno parte integrante del contratto, tant'è vero che anche esse sono state lette dal notaio rogante*".

Ad analoghe conclusioni è giunta anche la Commissione tributaria provinciale di Asti che, nella recente sentenza n.145/03/02, depositata il 29 novembre 2002, ha sottolineato come una clausola contenuta nelle <*norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi*> con la quale la Banca si è riservata il diritto di esigere in qualsiasi momento l'immediata restituzione degli importi finanziati, anche prima del decorso di diciotto mesi, fa venir meno il presupposto oggettivo di cui all'art.15 D.P.R. 601/73, mancando una specifica durata contrattuale del finanziamento.



Tanto premesso, la Scrivente ritiene di poter concordare pienamente con gli indirizzi giurisprudenziali di merito appena richiamati. Ed invero, le fattispecie segnalate si connotano per la compresenza, nell'ambito degli schemi negoziali adottati, di una disciplina primaria rappresentata dal contratto c.d. principale (contenente, tra l'altro, come accennato, il consenso dell'affidatario alla concessione di garanzia ipotecaria) e di una disciplina integrativa contenuta negli strumenti negoziali allegati (capitolati e/o condizioni generali).

Come è noto, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, le condizioni generali sono efficaci nei confronti dell'aderente se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. L'art. 1340 dispone, invece, che le clausole d'uso s'intendono inserite nel contenuto del contratto, salvo che risultino non volute dalle parti, a prescindere dalla circostanza che l'aderente le abbia conosciute o avrebbe dovuto conoscerle.

Ora, in base al combinato disposto delle norme appena richiamate, deve ritenersi che le clausole contenute negli strumenti negoziali allegati ai contratti di finanziamento di cui trattasi - e da questi ultimi espressamente richiamati - svolgano una funzione tipicamente integrativa della disciplina contrattuale.

In primo luogo, perché nel contratto di finanziamento (principale) viene espressamente dichiarato che detti strumenti negoziali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso; in secondo luogo, perché, comunque, non risulta che le parti - in particolare l'affidatario - ne abbiano escluso specificatamente l'operatività e l'efficacia.

Per tali peculiari fattispecie, quindi, può essere sostenuto che alla formazione della disciplina contrattuale complessiva dell'operazione di finanziamento concorrano, sia le disposizioni inserite nel documento contrattuale principale, sia quelle previste dagli schemi negoziali allegati, variamente denominati, ed aventi, come accennato, funzione integrativa delle previsioni contrattuali.

Sotto tale profilo, quindi, l'eventuale presenza, nei predetti schemi negoziali integrativi, di clausole che consentono all'Istituto di credito la cosiddetta facoltà di recesso "*ad nutum*", comporta l'incompatibilità dell'operazione di finanziamento con il regime tributario di cui all'art. 15 del D.P.R. 601/73, ancorché nel contratto principale la clausola di durata temporale dell'operazione appaia in astratto compatibile con il requisito minimo normativamente fissato.



L'Avvocatura Generale dello Stato, coinvolta dalla Scrivente sulla delicata tematica, ha sostanzialmente condiviso la suindicata prospettazione.

Il predetto Organo Legale, con nota n. 29703 del 17 marzo 2003, ha, infatti, rilevato che *<la presenza negli schemi negoziali di clausole integrative che consentano all'istituto di credito di recedere "ad nutum", dovrebbe comportare la non spettanza delle agevolazioni di cui all'art.15 del d.p.r. 601/73. E ciò, anche qualora nel contratto "principale" la pattuizione relativa alla durata dell'operazione appaia, isolatamente valutata, compatibile con il requisito temporale minimo indicato nella citata norma.>*.

Le Direzioni Regionali sono invitate a richiamare l'attenzione degli Uffici Provinciali sugli indirizzi interpretativi di cui alla presente risoluzione, anche al fine di consentire una corretta e proficua gestione delle controversie pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie, aventi ad oggetto le peculiari fattispecie esaminate.